

COMANDO MILITARE ESERCITO MARCHE

SM – Ufficio Personale, Logistico e Servitù Militari

Via Torrioni, 10 - 82100 ANCONA

Ordinanza di sgombero n. 07 del mese di novembre 2023 per lo svolgimento di esercitazioni a fuoco.

CONSIDERATA

la necessità di svolgere lezioni di tiro con armi individuali, di reparto, con mortai, bombe a mano, con munizionamento ordinario ed a corta gittata, nei giorni sotto indicati: 2,3,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30. nella zona denominata Poligono di CARPEGNA;

VISTO

l'articolo 332 del Decreto Legge 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'Ordinamento Militare", per motivi di pubblica incolumità;

DISPONGO

- a) L'OCCUPAZIONE da parte dell'Ente/Reparto che svolge attività a fuoco:
 - delle postazioni per vedette;
 - delle zone delimitate dai seguenti allineamenti:
 - □ a nord: SERRA DI VALPIANO CANTONIERA CARPEGNA (esclusi);
 - □ ad est: CROCE DI S. SISTO MONTE PETRALLA (esclusi);
 - ☐ a sud: MONTE PETRALLA LO SPICCHIO (esclusi);
 - □ ad ovest: LO SPICCHIO PETRELLA MASSANA MIRATOIO SERRA DI VALPIANO (esclusi);
- b) lo SGOMBERO, dall'area interessata, limitatamente ai giorni sopra indicati, di persone non interessate all'esercitazione ed animali, dalle ore 00:00 alle ore 24:00;
- c) il DIVIETO DI ACCESSO all'area sgombera, a quanti non autorizzati dal Direttore di esercitazione/tiro;
- d) la LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE sulle vie di comunicazione comprese nell'area sopra delimitata.

PRECISO

che i limiti dell'area interessata all'esercitazione sono riportati su una carta topografica esposta all'albo dei Comuni di CARPEGNA, PENNABILLI, SESTINO, PIANDIMELETO, FRONTINO, PIETRARUBBIA e BELFORTE ALL'ISAURO che, unitamente all'ordinanza, affiggeranno gli allegati A e B alla presente che

- Allegato A: la carta topografica dell'area interessata;
- Allegato B: l'indicazione delle disposizioni legislative inerenti il divieto di rimuovere e raccogliere proiettili, cartucce, ordigni esplosivi e/o rottami e le modalità/termini per la richiesta di indennizzi.

I contravventori a quanto sopra disposto od a quanto ingiunto dalle vedette saranno ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare dal loro comportamento e dalle loro inosservanze e saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell'art. 336 della legge 66/2010 e/o degli articoli n. 140,141 e 142 del Codice Penale militare di Pace.

RAMMENTO CHE GLI ORGANI DI POLIZIA SONO INCARICATI DI FAR OSSERVARE LA PRESENTE ORDINANZA.

Molre 2023


ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE dal 6 011 2023 al 30/m/2023... igitally signed by ENRICO Carpegna, II 6 0TT 2023

Il Responsabile delle Pubblicazioni

IL COMANDANTE (Col. f. t.ISSMI Enrico Ubaldo, CAPRIELLI)



CARTA D'ITALIA - SCALA 1: 50 000



ZONA ESCLUSA DA ATTIVITA' A FUOCO

PERIMETRO

AVVERTENZE

1. DISPOSIZIONI LEGISLATIVE INERENTI IL DIVIETO DI RIMUOVERE/RACCOGLIERE PROIETTILI - CARTUCCE - ORDIGNI ESPLOSIVI (E/O RELATIVI ROTTAMI).

Chiunque durante il corso di esercitazioni/tiri od anche a distanza di tempo da questi, rinvenisse sul terreno proiettili inesplosi, dovrà astenersi dal rimuoverli (senza alcuna eccezione) perché un proiettile inesploso può scoppiare anche se leggermente mosso.

Del rinvenimento dovrà esserue data immediata comunicazione al comando dell'Ente/reparto che svolge i tiri/esercitazioni (se "ancora in zona") e/ovvero al più vicino Comando CARABINIERI.

Circa l'osservanza delle disposizioni sul DIVIETO di ricerca, raccolta rimozioni dei proiettili - cartucce - ordigni esplosivi (e dei relativi rottumi) si riportano gli articoli del REGIO DECRETO in data 23 aprile 1896:

- Art. 1: è vietato a chiunque, eccetto che alle persone militari ed alle altre espressamente a ciò adibite dall'autorità militare, ed ai loro incaricati, di ricevere o raccogliere proiettili sparati, o parti dei proiettili, nei luoghi di esercitazione di tiro ed in quelli adiacenti.
- Art. 2: per evitare ogni responsabilità dipendente da furti o indebite appropriazioni, o da infortuni causati da fortuite esplosioni, i proprietari di terreni sui quali, dopo le esercitazioni di tiro, si trovassero proiettili sparati, non stati raccolti, dovranno rivolgersi all'autorità militare perche detti proiettili vengano ritirati o distrutti per cura della medesima.
- Art. 3: gli scopritori, gli acquirenti gli incettatori ed i detentori di proiettili o di parti dei medesimi, che saranno, a seconda dei casi, incorsi nelle pene stabilite dai codici penali, militare o comune, per gli acquisti di cose destinate ad usi militari, i furti, le appropriazioni indebite, le ricettazioni di cose dello Stato e l'appropriazione delle cose smarrite, saranno denunziati alla competente autorità giudiziaria per il procedimento penale.
- MODALITÀ / TERMINI PER LA RICHIESTA DI INDENNIZZI CONSEGUENTI A "SGOMBERI OCCUPAZIONI DANNI".

Si riporta il Decreto Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 90, articolo 438; commi 13, 14, 15, 16, 17, 18;

"Prima dell'inizio delle esercitazioni e al termine delle stesse a cura dell'Amministrazione Militare, in contraddittorio del proprietario, dell'affittuario e dei loro rappresentanti ed in mancanza di questi, possibilmente, alla presenza di due testimoni, è redatto verbale constatante lo stato di consistenza dei luoghi e delle cose interessate alle esercitazioni.

Gli indennizzi per danni patrimoniali o pregiudizi economici dipendenti dalle esercitazioni sono richiesti dagli aventi diritto con istanza diretta al Comandante militare, conforme ad apposito modello predisposto dal Ministero della Difesa.

Tali istanze sono presentate ai Comuni nel cui territorio sono situati i beni danneggiati o i fondi sgomberati, possibilmente entro il quindicesimo giorno dal termine dell'esercitazioni. Le domande possono contenere riserva di presentare perizia di parte.

I moduli per inoltrare la richiesta degli indennizzi e dei risarcimenti di danni sono reperibili presso gli Uffici Comunali e le locali Stazioni dei Carabinieri.

Entro il trentesimo giorno dalla data di presentazione delle domande, il Comune provvede al loro inoltro all'ufficio tecnico militare competente.

I danni denunciati che non risultassero accertati o che fossero dichiarati di entità diversa sono immediatamente controllati sul posto è per essi viene redatto verbale in contraddittorio con gli interessati. E' verbalizzato con l'intervento di testimoni l'eventuale rifiuto all'accertamento opposto dagli interessati².